

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1083)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1973

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 265, stabilisce che « per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti anzidetti e dell'assistenza sanitaria, si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni e con le norme vigenti per il personale della magistratura ».

Anche se questa norma prefigura una parità di situazione previdenziale per tutti i giudici della Corte costituzionale, sta di fatto che solo i giudici scelti fra i magistrati ed i professori universitari possono utilizzare il periodo di contribuzione previsto dalla norma medesima ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione, essendo essi titolari di

un preesistente rapporto di impiego con lo Stato, al quale il periodo in parola si aggiunge per la formazione del trattamento di quiescenza. La stessa possibilità non ricorre invece per i giudici della Corte costituzionale scelti nella terza delle categorie indicate dall'articolo 135 della Costituzione: quella degli avvocati con oltre venti anni di esercizio professionale, che non siano dipendenti dello Stato, per i quali il periodo massimo di durata in carica (nove anni) non è sufficiente a far maturare il diritto alla pensione.

L'opportunità di assicurare anche ai giudici costituzionali tratti dal libero foro un trattamento pensionistico al termine del loro mandato risponde a evidenti motivi di equità ed è stata sottolineata pure in sede parlamentare, in occasione dell'esame da parte della Commissione affari costituzionali della Camera della legge 15 ottobre 1971, n. 1032,

concernente norme interpretative dell'articolo 2 della legge n. 265 del 1958 sopra richiamata.

Durante tale discussione alcuni deputati fecero presente l'anomala situazione concernente i giudici costituzionali provenienti dall'avvocatura; e fu perfino proposto di provvedere per essi, seduta stante, con un emendamento aggiuntivo: suggerimento che non fu accolto per non intralciare l'iter del disegno di legge in corso di esame.

Con il presente disegno di legge si intende riprendere quella iniziativa, affinché la norma dell'articolo 2 della legge n. 265 del 1958 divenga pienamente operante nei confronti di tutti i giudici della Corte costituzionale.

A tal fine si prevede (articolo 1) che anche i giudici non dipendenti statali conseguano, all'atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione, quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto del riconoscimento o del riscatto di altri servizi e periodi secondo le norme in vigore per i dipendenti statali, essi raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione.

Nel caso in cui non ricorrano nè l'una nè l'altra delle condizioni anzidette, al giudice costituzionale è riconosciuta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante agli impiegati civili dello Stato che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Con l'articolo 2, posto il principio dell'applicabilità ai giudici costituzionali delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato

per il riconoscimento o il riscatto di servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita, si dispone che la percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui sopra, non può essere inferiore a quella stabilita per il dipendente statale collocato a riposo per raggiunti limiti di età con soli quindici anni di servizio. È infatti in relazione a tale ipotesi che gli ordinamenti generali stabiliscono la percentuale base minima per il computo della pensione, determinandola nel 35 per cento dell'ultimo stipendio.

Tenuto conto che per conseguire il diritto alla pensione, quando non si siano raggiunti i quindici anni di servizio utile, occorre avere espletato integralmente il periodo di durata in carica come giudici costituzionali (nove anni, ai quali se ne aggiungono necessariamente almeno altri quattro, corrispondenti al corso di laurea riscattato), il beneficio appare, oltre che di scarsa frequenza, anche di irrilevante entità.

L'articolo 3 prevede che l'onere per le pensioni è a carico della Corte costituzionale, mentre quello per la buonuscita resta a carico dell'ENPAS. La precisazione relativa alla buonuscita è fatta *ad abundantiam*, trattandosi di una norma già compresa implicitamente nell'articolo 1, terzo comma, secondo il quale sono estese ai giudici costituzionali tutte le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza dei dipendenti statali.

Infine, con l'ultimo articolo, si rinvia, per quanto non previsto, alle norme vigenti per il personale della magistratura.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, all'atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione.

Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.

**Art. 2.**

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto di servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

**Art. 3.**

I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di reversibilità, sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio.

L'indennità di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale della magistratura.